

Allegato "B" al N. 47337/25419 Rep.

STATUTO

**FONDAZIONE GIUSEPPE E CARLO GIROLA E IDA STUCCHI
VEDOVA GIROLA PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA
DEGLI ORFANI DELLE PROVINCE LOMBARDE ENTE
FILANTROPICO**

CAPO I° - ORIGINI E SCOPI DELLA FONDAZIONE

ART.1 - La Fondazione Giuseppe e Carlo Girola ed Ida Stucchi Ved. Girola richiama la sua origine dal testamento pubblico 25 marzo 1941 del Prof. Avv. Carlo Girola, il quale disponeva del suo intero patrimonio a favore degli orfani poveri delle provincie lombarde.

La Fondazione assume la seguente denominazione:

“Fondazione Giuseppe e Carlo Girola ed Ida Stucchi Vedova Girola per la protezione e l’assistenza degli orfani delle provincie lombarde Ente Filantropico”

Tale denominazione sarà conservata inalterata in perpetuo.

La Fondazione ha sede in Milano.

Nei rapporti con i terzi ad esclusione degli atti formali potrà adottare la dizione abbreviata “Fondazione Girola Ente Filantropico”

Il patrimonio della Fondazione è costituito da stabili e terreni in Milano e da attività mobiliari.

ART. 2- La Fondazione è stata eretta Ente Morale con Regio Decreto 17 agosto 1942 n. 1474 che ha contestualmente approvato il primo Statuto dell’Ente.

Con delibera n. 6634 del 12 marzo 1991 della Giunta Regionale Lombarda l’ente è stato depubblicizzato con la relativa attribuzione allo stesso della personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell’art.12 Codice Civile.

ART. 3 -La Fondazione opera nei settori della beneficenza, assistenza sociale e socio-sanitaria. La Fondazione ha per scopo di provvedere, con le rendite del patrimonio destinate dal Fondatore e con quelle che potessero comunque provenirle altrimenti, all’assistenza morale, materiale e sanitaria, all’educazione, all’avviamento al lavoro o ad una professione attraverso servizi, prestazioni anche costituite da borse di studio, di studenti orfani di uno o di entrambi i genitori, o privi di valido sostegno familiare, che si trovino in stato di abbandono o di indigenza e siano residenti in Lombardia.

La Fondazione potrà altresì predisporre od erogare servizi e prestazioni economiche sia in denaro che in natura a favore di persone anziane bisognose, residenti in Lombardia.

La Fondazione nell’ottemperare al proprio scopo persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La fondazione persegue le finalità di cui al comma precedente, attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore.

La fondazione esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell’art. 5 del d.lgs. 117/2017 (di seguito CTS, ossia Codice del Terzo Settore):

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

La Fondazione, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 117/2017 e con atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione, può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la fondazione tra le attività diverse può porre in essere anche l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 CTS.

La Fondazione esaurisce i propri scopi nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati, sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività.

ART. 4 - Per garantire il funzionamento della Fondazione, il suo patrimonio è costituito da quanto conferito dai Fondatori, successivamente incrementato come appresso specificato.

Il patrimonio è costituito, in particolare:

- dai beni mobili e immobili e dalle somme conferite a titolo di liberalità dai Fondatori;
- dai beni mobili e immobili che sono pervenuti e perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo;
- da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rendite patrimoniali;
- da attività di raccolta fondi;
- dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio Direttivo della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio, al netto delle spese di manutenzione e buona conservazione degli stabili.

ART. 5 - Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4;
- ogni eventuale contributo ed elargizione non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti principi:

- a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio immobiliare e mobiliare nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio;
- b. adeguata diversificazione del portafoglio patrimoniale finalizzata ad evitare la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
- c. efficiente gestione, manutenzione, riqualificazione e adeguamento della componente immobiliare del patrimonio.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, a Fondatori, collaboratori, amministratori e

altri membri di organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e altri soggetti.

ART. 6 - L'identificazione dei servizi e delle prestazioni è effettuata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto degli scopi statutari sulla base di proprie valutazioni in ordine agli interventi stimati di maggior utilità sociale. I criteri per l'accesso ai servizi od alle prestazioni erogate dall'Ente sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione così come le modalità di organizzazione e funzionamento dei servizi.

ART. 7 - Gli interventi verso i minori dovranno essere finalizzati all'avviamento al lavoro o ad una professione.

Le attività di assistenza o insegnamento saranno affidate a persone laiche od ecclesiastiche fornite dei necessari requisiti, con l'intento di formare il carattere morale degli alunni e di coltivarne l'animo all'amore di Dio, della Patria, dell'onore, della personale responsabilità e dignità, in modo da formarne dei cittadini buoni e devoti al Paese, lavoratori onesti, probi ed ordinati.

Le attività assistenziali e formative dirette ai minori dovranno comprendere anche l'educazione religiosa.

ART. 8 - Per l'assistenza morale e materiale e per la disciplina degli assistiti che verranno accolti in presidi gestiti dalla Fondazione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà stabilire le norme relative in apposito regolamento.

ART. 9 - L'ospitalità dei minori cesserà di regola al 18° anno di età compiuto, salvo casi eccezionali da valutarsi discrezionalmente dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione curerà, nel modo migliore, l'assistenza morale dei dimessi e la loro sistemazione definitiva.

L'ospitalità cesserà anche prima del 18° anno di età per quei minori per i quali sia cessato il bisogno di fruire della pubblica beneficenza o si presenti l'occasione, mediante un conveniente collocamento, di migliorare la propria posizione.

È salvo in ogni caso il diritto del Consiglio di Amministrazione, per esigenze amministrative e a suo insindacabile giudizio, di dimettere i minori anche prima del 18° anno di età.

CAPO II° - ORGANI DELLA FONDAZIONE

- Consiglio di Amministrazione
- Presidente
- Segretario
- Organo di controllo
- Revisore Legale dei Conti

ART. 10 - La Fondazione avrà sempre amministrazione autonoma e sarà retta in perpetuo da un Consiglio di Amministrazione di sette membri, così composto: un membro laico od ecclesiastico, designato da Sua Eminenza l'Arcivescovo di Milano, un membro designato dal Prefetto di Milano, un membro designato dal Provveditorato agli Studi di Milano, quattro membri, nominati a vita dal Fondatore, designati nelle persone dei signori Gr. Uff. Avv. Antonio Nonnis, Cav. Avv. Ugo Pernigotti, Dott. Ing. Giuseppe Valota, Avv. Giuseppe Villa.

I primi tre membri dureranno in carica tre anni e potranno essere rieletti. Gli

altri quattro degnati dal Fondatore resteranno in carica a vita e anche in caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione dovranno essere rieletti.

Venendo a mancare per morte o per altra causa alcuno di questi quattro membri, gli altri nominati a vita procederanno alla surrogazione e così in perpetuo, in modo che l'elezione dei detti Amministratori a vita sia fatta sempre e soltanto dai rimanenti tuttora in carica, senza concorso degli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

ART. 11 - Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione che per il primo Consiglio della Fondazione, furono nominati dal Fondatore nelle persone dei signori Gr. Uff. Avv. Antonio Nonnis e Avv. Giuseppe Villa, dureranno in carica tre anni e potranno essere rieletti.

Essi dovranno sempre essere scelti tra i quattro membri nominati a vita.

ART. 12 - Il Presidente è il capo ed il Rappresentante Legale dell'Ente.

Nei casi di assenza o di impedimento egli è sostituito di diritto dal Vice Presidente: in mancanza di questi, dal Consigliere d'Amministrazione a vita più anziano di età.

Le funzioni di Presidente, Vice Presidente e Consigliere d'Amministrazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno in caso di missione fuori del Comune di Milano.

ART. 13 - Spetta al Presidente:

- 1°. convocare il Consiglio di Amministrazione e presiederne le sedute;
- 2°. eseguire e fare eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- 3°. curare l'osservanza dello Statuto o dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'Ente;
- 4°. sorvegliare il buon andamento degli uffici, dei servizi di esattoria e di cassa, ed in genere di tutta l'amministrazione dell'Ente, sotto ogni riguardo morale e materiale;
- 5°. assumere il personale in via provvisoria;
- 6°. irrogare le sanzioni disciplinari ai dipendenti;
- 7°. stipulare contratti, disporre spese, assumere impegni fino ad un importo massimo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) fatta salva la possibilità di aggiornamento di tale importo con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- 8°. sorvegliare la regolare tenuta dei registri della Fondazione;
- 9°. emettere mandati firmati da lui, dal Segretario e dal contabile;
- 10°. disporre per investimenti e/o reinvestimenti mobiliari;
- 11°. decidere e disporre in casi urgenti, su qualunque materia, anche se esuli dalle sue normali attribuzioni, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce normalmente ogni bimestre o quando il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando tre Consiglieri ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione sarà inviato tempestivamente ai Consiglieri con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, nella quale saranno pure indicati di norma gli argomenti da trattare nell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione non può validamente deliberare se non intervengano o prendano parte alla votazione almeno quattro Consiglieri, ivi

compreso il Presidente o chi lo sostituisce. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci. I voti sono palesi, salvo per i provvedimenti relativi al personale. Il Consigliere che sarà assente alla seduta del Consiglio di Amministrazione per più di tre volte nell'anno potrà essere dichiarato decaduto.

ART. 14 - il Consiglio di Amministrazione delibera:

- 1° sulla nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- 2° sul bilancio d'esercizio, da approvarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza, e il bilancio sociale;
- 3° documenta nel bilancio il carattere strumentale e secondario delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 eventualmente svolte;
- 4° sulle azioni da promuovere o sostenere davanti all'autorità giudiziaria od altre giurisdizioni speciali;
- 5° sull'assunzione del personale;
- 6° sulle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e sul regolamento disciplinare del personale;
- 7° sui lavori e forniture per importo superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) salva la possibilità di aggiornamento di tale importo con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- 8° sull'acquisto ed alienazione di immobili, sulla contrazione di mutui e loro estinzione, sulle transazioni e su qualunque atto di disponibilità del patrimonio dell'Ente per un importo superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), salva la possibilità di aggiornamento di tale importo con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- 9° sul decadimento della carica di Consigliere;
- 10° su qualunque materia od argomento il Presidente creda opportuno provocarne le decisioni;
- 11° sulla nomina dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti.

ART. 15 - Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente oppure dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età fra i presenti. Le funzioni di Segretario sono disimpegnate dal Segretario della Fondazione. In caso di impedimento, o quando il Consiglio lo ritenga opportuno per la trattazione di speciali argomenti, potrà funzionare da Segretario un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

ART. 16 - Di ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione il Segretario redigerà processo verbale, da approvarsi al principio della seduta successiva, e quindi firmato dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri avranno diritto a far scrivere nel verbale tutte le dichiarazioni e riserve che riterranno opportune.

ART. 17 - Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di controllo monocratico o composto da tre membri, scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2392 cc, comma secondo.

L'organo di controllo ai sensi dell'art. 30 CTS, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di assegnare all'organo di

controllo il compito della revisione legale dei conti, a condizione che tutti i componenti dello stesso siano iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

L'organo di controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del D.lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

ART. 18 - Il Revisore Legale dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Ente, vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto, della regolare tenuta dei libri contabili e predisposizione del Bilancio.

Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica per tre esercizi.

Il Revisore deve risultare iscritto nel Registro dei Revisori ~~Contabili~~ Legali dei Conti.

Si applicano allo stesso le disposizioni di cui agli artt. 2399, 2402, 2406, 2407, 2409 Codice Civile per quanto compatibili.

CAPO III° - GESTIONE DELLA FONDAZIONE

ART. 19 - Per raggiungere i suoi fini la Fondazione potrà provvedere alla realizzazione di uno o più presidi finalizzati all'ospitalità degli assistiti, avvertendo che tali presidi dovranno essere intestati in perpetuo al nome venerato del Cav. Giuseppe e Prof. Carlo Girola e della Sig.ra Ida Stucchi Ved. Girola.

Per la gestione dei presidi che sorgeranno gli Amministratori della Fondazione si varranno anche, se del caso, dell'opera di ordini religiosi cattolici particolarmente adatti al fine.

ART. 20 - Dovranno essere, per quanto possibile, conservate in perpetuo nel patrimonio della Fondazione le case di Pazzo Castello n. 24 e n. 26 in Milano, al Fondatore particolarmente care, in una delle quali avrà sede, in perpetuo, l'amministrazione della Fondazione.

Questi stabili dovranno sempre essere conservati con quel decoro e in quello stato di perfetta manutenzione nei quali sono stati lasciati dal Fondatore.

È compito degli Amministratori curare la conservazione del patrimonio e la sua migliore utilizzazione per gli scopi istituzionali.

ART. 21 - La Fondazione avrà obbligo di provvedere in perpetuo alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nel modo più decoroso, della Cappella mortuaria della Famiglia Girola, situata nel Cimitero Monumentale di Milano n. 77.

ART. 22 - La Fondazione non potrà distribuire anche in modo indiretto, ai sensi dell'art. 8, 3° comma, del d.lgs. 117/2017, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la propria vita sociale.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili per la realizzazione delle attività istituzionali, eventuali avanzi di gestione saranno destinati ad incremento del patrimonio.

In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa, i beni che resteranno dopo l'esaurimento della liquidazione dovranno essere devoluti ad altro Ente del Terzo Settore, che persegue finalità analoghe, indicato dal Consiglio di Amministrazione deliberante lo scioglimento nelle modalità previste dall'art. 9 del D.lgs. n. 117/2017.

ART. 23 - La Fondazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D.lgs. n. 117/2017, adotta i libri sociali e le scritture contabili di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

L'obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali riguarda in particolare:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo;
- il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale.

ART 24 - La Fondazione può avvalersi di volontari, i quali esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla Fondazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 25 - I diritti e doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati dalla legislazione in materia, dal contratto di lavoro applicato e dall'eventuale regolamento.

Per quanto riguarda i titoli di idoneità del personale saranno osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti a ciò relativi.

ART. 26 - Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, quelle del codice civile e quanto previsto dal d.lgs. 117/2017 ed eventuali successive modifiche

F.to FRANCO RAFFAELE NAVONE

F.to GIUSEPPE GALLIZIA